

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Stephanie Vigl

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Circolare

numero:	43i
del:	2021-04-22
autore:	Stefan Sandrini

A tutti clienti interessati

Rivalutazione volontaria delle partecipazioni - Scadenza 30.06.2021

Con la Finanziaria¹ è stata nuovamente prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione volontaria di terreni e di partecipazioni, con il pagamento di un'imposta sostitutiva². Avvalendosi di tale opportunità, nel caso di una futura vendita con realizzo di una plusvalenza, verrebbe assoggettata a tassazione ai fini delle imposte sul reddito soltanto la differenza fra il prezzo di vendita e il valore di rivalutazione.

Questa agevolazione potrebbe quindi essere interessante per tutti i detentori di partecipazioni che abbiano intenzione di cederle nel prossimo futuro. Questa agevolazione non si applica alle imprese.

Con questa circolare riassumiamo le disposizioni riguardanti le partecipazioni.

1 Vantaggi della rivalutazione

Il vantaggio della rivalutazione consiste in un'imposta sostitutiva fissa dell'11%³ sul **prezzo di vendita**, invece di una tassazione separata del 26% sulla **plusvalenza**⁴ derivante dalla cessione.

2 Requisiti

2.1 Requisiti soggettivi - beneficiari

Tale agevolazione può essere richiesta solo dai soggetti passivi che devono tassare eventuali plusvalenze fra i cosiddetti "redditi diversi"⁵.

Essi sono⁶:

- persone fisiche che detengono le partecipazioni **non** nell'ambito della sfera imprenditoriale;
- società semplici;
- associazioni professionali;
- enti non commerciali;

1 art. 1 comma 1122 ff Legge 178 del 30.12.2020

2 art. 1 comma 1122 Legge 178/2020, a modifica degli art. 5 e 7 della Legge 448 del 28.12.2001

3 art. 1 comma 1122 Legge 178/2020

4 Art. 68, c. 4 del DPR 917/1986

5 Art. 67, comma 1, lett. c), DPR 917/1986

6 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- soggetti non residenti, per le partecipazioni che non siano riferibili alle loro stabili organizzazioni in Italia e qualora la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione sia da tassare in Italia in base alla vigente convenzione contro le doppie imposizioni⁷.

Costoro devono essere proprietari, nudi proprietari oppure usufruttuari della partecipazione alla data del 01.01.2021⁸.

La possibilità di rivalutare prescinde dal regime prescelto dal contribuente ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria⁹.

Non possono godere della rivalutazione gli enti che non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società, come ad esempio i Comuni o le Comunità comprensoriali¹⁰.

2.2 Requisiti oggettivi - partecipazioni rivalutabili

L'agevolazione può essere richiesta solo per rivalutare titoli, quote o diritti rappresentativi di partecipazioni non negoziati in mercati regolamentati.¹¹

Indipendentemente dal loro ammontare possono essere rivalutati:

- partecipazioni in:
 - società di persone (Snc, Sas)
 - società di capitali (Srl, Spa) non quotate
- diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le perdette partecipazioni (es. obbligazioni convertibili non quotate¹², diritti di opzione, *warrant*).

La rivalutazione della partecipazione ha sempre senso quando:

- essa viene venduta;
- il valore di carico della partecipazione acquisita tramite acquisto, successione o donazione è sensibilmente inferiore al valore attuale di mercato.

È possibile rivalutare anche solo una parte della partecipazione posseduta¹³. La partecipazione rivalutata vale come acquisita a far data dal 15.11.2020, indipendentemente dal momento in cui viene pagata la relativa imposta sostitutiva. Pertanto, nell'ipotesi in cui in data successiva non siano state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato¹⁴.

La rivalutazione della partecipazione non consente, in caso di successiva cessione, il realizzo di minusvalenze.¹⁵

La rivalutazione non può neanche essere utilizzata per la determinazione dei redditi di capitale (è il caso, ad esempio, dei proventi percepiti per effetto del rimborso di partecipazioni o di altri investimenti aventi natura partecipativa, a seguito di recesso o esclusione del socio o della liquidazione della società¹⁶) nonché per l'utilizzo delle disposizioni speciali per le fusioni e le scissioni¹⁷.

Non possono essere rivalutate partecipazioni se il detentore ha dichiarato formalmente il proprio recesso dalla società prima del 01.07.2020, in quanto la dottrina ritiene che l'effetto del recesso sia immediato.¹⁸

7 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

8 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

9 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

10 Art. 74 DPR 917/1986, onde per cui per essi non risulta applicabile l'art. 67 DPR 917/1986

11 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 2

12 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 2

13 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.1, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 2

14 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.1, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punti 2 e 5

15 Art. 5, comma 6, Legge 448/2001, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.5

16 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 5

17 Art. 6, comma 2, D.Lgs. 358/1997

18 Tribunale di Napoli 11.01.2011, Tribunale di Roma 11.05.2005, Tribunale di Trapani 21.03.2007, Tribunale di Milano 05.03.2007,

2.3 Requisiti temporali

Requisito per fruire di detta agevolazione è di avere il possesso della partecipazione al 01.01.2021. In caso di acquisto di partecipazioni per effetto di donazioni o successioni intervenute dopo il 01.01.2021, gli eredi e i donatari non possono essere considerati “possessori” delle partecipazioni a tale data e pertanto **non** possono rivalutarle¹⁹.

Tuttavia nel caso si fosse ereditata per successione la partecipazione dopo il 01.01.2021, la stessa può essere rivalutata al 01.01.2021, a condizione che prima del decesso il *de cuius* abbia conferito un mandato con rappresentanza per la rivalutazione²⁰.

La perizia giurata deve essere eseguita entro il 30.06.2021.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata entro il 30.06.2021. Nel caso di rateazione, la prima rata deve essere pagata entro il 30.06.2021.

2.4 Perizia giurata

Per poter richiedere la rivalutazione è necessario che venga eseguita una perizia giurata dalla quale risulti il valore di mercato della partecipazione al 01.01.2021.

Tale perizia deve essere eseguita ed asseverata da un professionista abilitato. Essa deve essere conservata dal contribuente e deve essere presentata su richiesta all'Amministrazione finanziaria.

La perizia per essere asseverata può essere presentata alle seguenti istituzioni²¹:

- tribunale
- giudice di Pace
- notaio.

Per le rivalutazioni basate su perizia giurata valgono in ogni caso le disposizioni antielusione²².

La perizia può essere eseguita soltanto da uno dei seguenti professionisti²³:

- iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- iscritti nel Registro dei revisori legali;
- i periti iscritti alle Camere di Commercio²⁴.

La perizia giurata deve sempre far riferimento al valore di mercato complessivo della società e deve contenere:²⁵

- i dati del soggetto che l'ha redatta
- e il codice fiscale della società periziata.

Se le eventuali plusvalenze, conseguite per effetto dell'alienazione della partecipazione vengono dichiarate in dichiarazione dei redditi, la perizia non deve necessariamente essere asseverata prima dell'alienazione della partecipazione²⁶. Nel caso in cui le eventuali plusvalenze vengono invece tassate attraverso un intermediario, l'asseverazione della perizia deve risultare prima dell'alienazione della partecipazione e la perizia giurata così come il relativo pagamento devono essere a questi esibiti²⁷.

Tribunale di Arezzo 16.11.204, Tribunale di Pavia 25.08.2008, Tribunale di Catanzaro 26.02.2017, Tribunale di Roma 03.08.2016, Corte di cassazione n. 5548 del 19.03.2004, n.5836 del 8.3.2013 e n. 20544 del 24.9.2009

19 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.3, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

20 Circolare 9.5.2003, n. 27/E, punto 2.1

21 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2

22 Ex art. 10-bis, Legge 212/2000, visto il richiamo di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 128/2015, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011

23 Art. 5, comma 1, Legge 448/2001

24 Ex art. 32 del RD 20.09.34 n. 2011, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 1.3, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6/E del 13.02.2006, punto 8.2

25 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 3

26 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 05.06.2002

27 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 3, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 05.06.2002 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002 punto 3.4

Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della società stessa od ente, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi²⁸.

Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti sulla partecipazione, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

3 Ammontare dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva viene calcolata sul valore di mercato della partecipazione, così come determinato nella relazione giurata di stima.

Essa ammonta all'**11%**. L'imposta sostitutiva va pagata in ogni caso, anche se viene rivalutata solo una parte di una partecipazione²⁹.

4 Pagamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva può essere pagata o in un'unica rata entro il 30.06.2021, **oppure** in tre rate di pari importo rispettivamente il:

- mercoledì 30.06.2021,
- giovedì 30.06.2022 (più il 3% di interessi annui calcolato a partire dal 30.06.2021);
- venerdì 30.06.2023 (più il 3% di interessi annui calcolato a partire dal 30.06.2021)³¹

L'imposta sostitutiva deve essere pagata con modello F24, sul quale possono anche essere compensati eventuali crediti d'imposta. Deve essere utilizzato il codice tributo **8055**³² ed indicato come anno di riferimento il **2021**.

Il pagamento deve essere conservato dal contribuente e deve essere presentato, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Se la rivalutazione viene effettuata da più comproprietari, il pagamento deve essere effettuato da ognuno per la sua parte³³.

Se vengono effettuate varie stime giurate per diverse partecipazioni possedute, il versamento può essere unico e cumulativo, ma nella dichiarazione dei redditi i valori delle varie stime devono essere indicati separatamente³⁴.

Il pagamento in ritardo della rata unica o della prima rata rende inefficace la rivalutazione. In tal caso l'importo versato in ritardo può essere recuperato³⁵.

Invece per sanare i ritardi nel pagamento della seconda e terza rata può essere utilizzato l'istituto del ravvedimento operoso³⁶. In caso di omesso versamento della seconda e/o terza rata, l'Agenzia delle Entrate richiederà il pagamento di quelle successive³⁷, oltre a sanzioni e interessi.

5 Rinuncia successiva

La rinuncia alla rivalutazione dopo il pagamento regolare dell'unica o della prima rata non permette di recuperare quanto già pagato. Le rate residue devono essere pagate nonostante la

28 Art. 5, comma 5, Legge 448/2001

29 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.1 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 2

31 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 69/E del 21.06.2012, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 20/E del 18.05.2016, punto 11

32 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 75/E del 25.05.2006 e 144/E del 10.04.2008 (fino al 27.02.2003 erano previsti altri codici tributo: vedasi Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31/E del 31.01.2002 e 48/E del 27.02.2003)

33 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.5

34 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.5

35 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 1.3

36 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 2

37 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 2

rinuncia. Ciò deriva dal fatto che si ha a che fare con un'agevolazione che il contribuente ha deciso di sfruttare su base volontaria. Una volta presa la decisione, non è possibile rinunciarvi³⁸.

In origine la giurisdizione aveva una visione opposta,³⁹ nel frattempo, anche la Giurisprudenza è giunta alla stessa conclusione.⁴⁰

6 Indicazione in dichiarazione

La rivalutazione deve essere indicata nel quadro RT della dichiarazione dei redditi riferita all'anno nel quale è stata effettuata⁴¹.

Per la rivalutazione che sarà effettuata nell'anno corrente, le informazioni devono essere fornite nella dichiarazione dei redditi mod. RedditiPF per l'anno 2021. Per ogni rivalutazione deve essere compilata una riga a parte.

I contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il modello RedditiPF, allegando solamente il quadro RT⁴².

L'omessa indicazione di tali informazioni nella dichiarazione dei redditi non incide sulla validità della rivalutazione.⁴³ Tuttavia, è dovuta una sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro.⁴⁴

7 Rivalutazioni precedenti

Per poter effettuare una nuova rivalutazione di partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione, occorre predisporre una nuova perizia di stima asseverata entro il 30.06.2021 e calcolare l'imposta sostitutiva dovuta sul nuovo valore delle partecipazioni al 01.01.2021. In tal caso, quanto già corrisposto a titolo di imposta sostitutiva nelle precedenti rivalutazioni, può essere detratto dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione o può essere chiesto a rimborso⁴⁵. L'importo richiesto a rimborso non può tuttavia eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.

Il termine di 48 mesi, per poter richiedere il rimborso, decorre dalla data di versamento dell'imposta riferita all'ultima rivalutazione effettuata (ovvero dalla data di pagamento entro i termini della prima o unica rata relativa all'ultima rivalutazione)⁴⁶.

In caso di rivalutazione di partecipazioni acquistate per donazione, rivalutate da parte del donante, il donatario non può scomputare l'imposta sostitutiva corrisposta dal donante, in quanto lo scomputo, in caso di successiva rideterminazione, può essere effettuato solo dallo stesso soggetto che ha versato l'imposta⁴⁷. Lo stesso dicasi nel caso di eredità⁴⁸.

8 Restrizioni

La rivalutazione della partecipazione di una società e la sua successiva cessione ad una seconda società di cui lo stesso socio detiene anche una quota, nonché la successiva fusione delle due società,⁴⁹ sono considerate dall'Amministrazione finanziaria come elusione fiscale. La precedente rivalutazione non viene riconosciuta.⁵⁰

9 Rivalutazioni in anni passati

Rivalutazioni simili erano possibili anche negli anni passati:

38 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, 47/E del 24.10.2011, punto 1.3, e 20/E del 18.05.2016, punto 11

39 Sentenza della CTR Lombardia, Sez. 66, n. 141 del 16.09.2013, Sentenza della CTR Veneto, Sez. 30, n. 846 del 19.05.2015

40 Sentenza della Cassazione n. 31099/2019

41 Vedasi Istruzioni al modello UnicoPF, fascicolo 2, quadro RT

42 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 27/E del 09.05.2003, in premessa

43 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1/E/2013

44 art. 8 D.Lgs. 471/1997

45 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 3

46 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 4

47 Art. 7, comma 2, lettera ee) DL n.7072011 e Risoluzione Ministeriale 17.10.2014 91/E

48 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6/E del 13.02.2006, punto 8.1

49 Operazione leveraged Cash-Out

50 Principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 23.07.2019

Rivalutazioni di	Posseduti il	Scadenza	Imposta sostitutiva	Riferimento normativo
Partecipazioni	01/07/1998		25% sul plusvalore	Art. 14 D.Lgs. 461/1997
Partecipazioni, terreni	01/01/2002	30.11.2002	2%, 4%	Art. 5 Legge 448/2001
Partecipazioni, terreni	01.01.2003	16.03.2004	2%, 4%	Art. 2, comma 2, D.L. 282/2002
Partecipazioni, terreni	01.07.2003	30.06.2005	2%, 4%	Art. 6-bis D.L. 355/2003
Partecipazioni, terreni	01.01.2005	30.06.2006	2%, 4%	Art. 11-quaterdecies, comma 4, D.L. 203/2005
Partecipazioni, terreni	01.01.2008	31.10.2008	2%, 4%	Art. 1, comma 91, Legge 244/2007
Partecipazioni, terreni	01.01.2010	31.10.2010	2%, 4%	Art. 2, comma 229, Legge 191/2009
Partecipazioni, terreni	01.01.2011	30.06.2012	2%, 4%	Art. 7, comma 2, D.L. 70/2011
Partecipazioni, terreni	01.01.2013	01.07.2013	2%, 4%	Art. 1, comma 473 Legge 228/2012
Partecipazioni, terreni	01.01.2014	30.06.2014	2%, 4%	Art. 1, c. 156, Legge n. 147/2013
Partecipazioni, terreni	01.01.2015	30.06.2015	4%, 8%	Art. 1, c. 626, Legge n. 190/2014
Partecipazioni, terreni	01.01.2016	30.06.2016	8%	Art. 1, c. 887, Legge n. 208/2015
Partecipazioni, terreni	01.01.2017	30.06.2017	8%	Art. 1, c. 554, Legge n. 232/2016
Partecipazioni, terreni	01.01.2018	30.06.2018	8%	Art. 1, c. 997, Legge n. 205/2017
Partecipazioni, terreni	01.01.2019	30.06.2019	10%, 11%, 10%	Art. 1, c. 1053, Legge n. 145/2018
Partecipazioni, terreni	01.01.2020	30.06.2020	11%	Art. 1, c. 693, Legge 160/2019
Partecipazioni, terreni	01.07.2020	15.11.2020	11%	Art. 137, c. 1, DL 34/2020
Partecipazioni, terreni	01.01.2021	30.06.2021	11%	Art. 1 c. 1122 Legge 178/2020

Qualora foste interessati in una rivalutazione volontaria delle partecipazioni, vi preghiamo di mettervi in contatto col nostro Studio.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

